

Addì, 04/06/2020 fra le sottoscritte parti, oggi riunitesi in via telematica, strumento con il quale provvedono allo scambio del presente atto, è stato concordato quanto segue

Verbale di accordo

tra

Soft Strategy spa oggi rappresentata da Maria Persico assistita dall'Avv. Mario Fusani

E

Le OO.SS. :

Filcams Cgil rappresentata dal sig. Federico Antonelli,
Fisascat Cisl, rappresentata dal. Sig. Dario Campeotto,
Uiltucs Uil, rappresentata da Paolo Proietti.

Alla luce di quanto previsto dalla normativa vigente, emanata per far fronte all'emergenza COVID-19, ai sensi e per gli effetti degli art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, si è tenuto l'esame congiunto nel corso del quale la società ha illustrato la necessità di prorogare la concessione dell'assegno ordinario FISper il personale occupato presso la sede di Roma, Milano e Rende con specifica causale "COVID-19 nazionale".

In tal senso, l'AZIENDA ha precisato che:

A causa dell'emergenza COVID-19 e alla conseguente situazione di crisi che sta coinvolgendo l'intero Paese, la società Soft Stratgey SPAcon sede legale e centralizzazione contributiva a Roma, è costretta a richiedere la proroga dell'assegno ordinario FISper il personale occupato presso la sede di Roma, Milano e Rende in cui trova applicazione il CCNL Terziario- Confcommercio.

La Società si trova, ancora oggi, impossibilitata a mantenere un equilibrio economico, finanziario e produttivo e ciò sarebbe dimostrato dalla continua riduzione dell'attività, in particolare, per quanto riguarda le aree della Business Unit Management Consulting (progetti in ambito Security Risk & Compliance, Organization & Processes, e Technology) e della Business Unit Digital Trust (progetti in ambito Fraud & Crime, Offensive & DevSecOps, B2C IAM & Data Security, Safe Smart World).

Tutto ciò premesso

Le parti ritengono che la contrazione/riduzione dell'attività aziendale richieda una inevitabile necessità di prorogare la concessione dell'assegno ordinario (FIS) per il personale occupato presso la sede di Roma, Milano e Rende nella misura e modalità qui riportate:

La suddetta contrazione/riduzione dell'attività aziendale è richiesta, ai sensi e per gli effetti degli art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020:

Le parti prendono atto che allo stato l'ammortizzatore de quo è stato utilizzato per n° 61 giorni rispetto ai 63 giorni (n° 9 settimane) richiesti.











Pertanto le parti convengono che i residui n. 2 giorni verranno goduti in continuità al periodo già usufruito e che la proroga ex DL 34/20 verrà concessa nelle date comprese nel periodo intercorrente dal termine del godimento della precedente FISCovid 19 e sino al 31 agosto 2020.

Le misure e le modalità della riduzione dell'attività produttiva sono:

- Numero lavoratori interessati: fino ad un massimo complessivo di 40 dipendenti (FTE) assunti a tempo indeterminato;

- Entità della riduzione: sospensione a zero ore oppure riduzione orario fra un minimo del 20% ed un massimo del 100%.

In ogni caso la società riconosce a tutti i dipendenti la maturazione dei ratei di 14[^] relativi ai periodi di FIS che riguardano la presente procedura e che la 14[^] mensilità verrà regolarmente corrisposta alla data prevista.

L'azienda provvederà ad anticipare l'ammontare relativo al trattamento FIS alla normale scadenza del pagamento delle paghe.

In relazione a quanto sopra le Parti si danno atto d'aver attivato a tutti gli effetti la procedura di consultazione sindacale dichiarando di aver positivamente esaurito la consultazione stessa relativamente ai periodi sopra specificati

Conseguentemente:


1. Le OO.SS. e le rappresentanze sindacali prendono atto delle motivazioni e della conseguente necessità di prorogare l'assegno ordinario (FIS).
2. L'AZIENDA si impegna a comunicare ai singoli interessati, il programma di riduzione oraria, con riserva di modificarlo in funzione di necessità tecnico organizzative produttive che sopraggiungono nel periodo.
3. Le parti convengono che nella seconda quindicina di giugno, in caso di variazioni sostanziali della fattispecie e delle condizioni ad oggi emerse, provvederanno a fissare una riunione di aggiornamento nella quale comunque, esamineranno l'evoluzione della procedura.

I lavoratori inoltre, in caso di necessità e chiarimenti, potranno rivolgersi ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, in persona dei rispettivi rappresentanti ivi indicati.


Con la stesura del presente verbale di accordo le Parti, per quanto occorra, si danno atto di aver definitivamente e positivamente esperito a tutti gli effetti la procedura richiesta ai sensi e per gli effetti degli art. 19 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

Letto, confermato e sottoscritto

p. L'Azienda



p. OO.SS.


Palo Pannini

